

Accesso difensivo di dipendente comunale ad atti del Comune inerenti l'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (Provincia di)

FATTO

La dott.ssa, dipendente del Comune di sin dal 01.07.1998, in qualità di Istruttore Direttivo, cat. D, pos. econ. D5, responsabile del Settore Segreteria AA.GG., avendo avuto notizia dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della deliberazione n. del 20.03.2018, avente ad oggetto “*Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2018/2020 e del piano occupazionale 2018 e conseguente rideterminazione della dotazione organica del Comune di*” ha chiesto di accedere il 28.3.2018 alla seguente documentazione amministrativa:

- deliberazione di giunta n. del 20.03.2018;
- ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo connesso, consequenziale, o che abbia costituito presupposto della medesima deliberazione o che, comunque, a qualsiasi titolo sia stato inserito nel procedimento amministrativo, che ha condotto all'approvazione, da parte dell'organo giuntale, della predetta deliberazione n./2018, con particolare riferimento a:
- ogni eventuale atto e/o provvedimento amministrativo da quale si evinca la possibilità di assumere, mediante processi di mobilità esterna un “...istruttore direttivo nel settore affari generali in sostituzione del trasferimento in mobilità autorizzato con deliberazione giuntale n. del 18.01.2018”;
- deliberazione di giunta n. del 18.01.2018;
- deliberazione con la quale è stata operata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale per l'anno corrente;
- deliberazione con cui è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006 e art. 6, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001);
- deliberazione di giunta comunale con la quale sono stati adottati i cicli di gestione della performance;
- deliberazione con cui è stato adottato il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione;
- tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi con i quali è stato disposto l'invio degli atti suddetti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ex d.l. n. 113/2016;
- ogni atto e/o provvedimento con il quale il provvedimento giuntale n. del 23.03.2018 è stato partecipato alle organizzazioni sindacali ai sensi di legge;

- ogni atto e/o provvedimento amministrativo con il quale si sia disposto di assegnare, sino al 31 luglio p.v., la posizione lavorativa occupata dall'istante;
- ogni eventuale atto e/o provvedimento amministrativo con il quale, dopo aver allontanato fisicamente la dalla postazione lavorativa di appartenenza, sia stata disposta l'assegnazione ad altro servizio del Settore I, con conseguente naturale demansionamento.

La richiesta di accesso è motivata dalla tutela della posizione lavorativa della sottoscritta e connessa professionalità e dignità personale e da urgenti ragioni di giustizia.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la dottoressa in data 25.5.2018, ha adito la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La Commissione osserva, infatti, che nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Né rileva la circostanza che gli atti siano pubblicati sul sito del Comune.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)